



REPUBBLICA ITALIANA

75/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA

Presidente

Antonietta BUSSI

Consigliere

Fabio Gaetano GALEFFI

Consigliere

Aurelio LAINO

Consigliere

Giuseppina MIGNEMI

Consigliere relatore

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 60216** del registro di segreteria,

promosso da:

Procura Regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale regionale per il Molise in persona del Procuratore regionale *pro-tempore*;

- *Appellante* -

contro

FASANO Carlo Walter, nato a Forlì del Sannio (IS), il 14 agosto 1965 e residente in Filignano (IS), alla Via Lagoni, 29, c.f.: FSNCLW65M14D703Y, non costituito in primo grado;

- *Appellato* -

avverso

	la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per il	
	Molise n. 46 dell'8.7.2021.	
	VISTO l'atto d'appello;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell'udienza del 23 febbraio 2024, svolta con l'assistenza del	
	segretario, Dott.ssa Maria Vittoria Zotta, il relatore, Cons. Giuseppina	
	Mignemi; il Pubblico ministero, Procuratore generale aggiunto, Pres. Andrea	
	Lupi;	
	Svolgimento del processo	
	1. Con la sentenza n. 46 dell'8.7.2021, la Corte dei conti - Sezione	
	giurisdizionale regionale per il Molise dichiarava la nullità dell'atto di	
	citazione, con il quale la Procura regionale aveva chiesto la condanna di Carlo	
	Walter Fasano, al risarcimento di euro 96.000,00, per il danno all'immagine	
	asseritamente derivato, all'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM)	
	e alla Regione Molise, dalla appropriazione indebita di somme spettanti ai	
	lavoratori di una associazione di volontariato per il soccorso e il trasporto di	
	disabili, denominata "Emergenza Volturno", di cui era il presidente e legale	
	rappresentante; somme provenienti, in virtù di una convenzione, dall'Azienda	
	sanitaria regionale per le spese riguardanti le attività dell'associazione.	
	2. Il Tribunale penale di Isernia, con la sentenza n. 1137 del 2016,	
	divenuta irrevocabile in data 28.5.2017, condannava Carlo Walter Fasano,	
	legale rappresentante dell'associazione di volontariato "Emergenza	
	Volturno", attiva nell'attività di soccorso e trasporto disabili e	
	convenzionalmente legata all'Azienda sanitaria regionale, alla pena di 5 mesi	
	di reclusione e a 750,00 euro di multa per il reato di cui agli artt. 81 e 646 c.p.,	
	2	

	per essersi indebitamente appropriato della somma di euro 48.000,00, che la	
	Regione Molise, attraverso l'ARSEM, aveva corrisposto all'associazione,	
	destinata alla remunerazione dei volontari per il servizio prestato negli anni	
	2009-2011.	
	Dalla condotta del Fasano, sarebbe derivato un danno all'immagine della	
	Regione Molise e dell'ASREM.	
	Secondo la Procura, l'azione di risarcimento del predetto danno sarebbe	
	regolata dall'art. 1, c. 1-sexies, della l.n. 20 del 1994 e dall'art. 51, c. 6, c.g.c.	
	Sulla base della predetta normativa, la ridetta azione sarebbe procedibile	
	anche nel caso di condanna per reati commessi in danno della pubblica	
	amministrazione diversi da quelli previsti dal Capo I, Titolo II del Libro II	
	c.p., avendo l'art. 4, c. 2, lett. g), dell'allegato 3 del d.lgs. n.174 del 2016	
	espressamente abrogato l'art. 7, c. 30-ter, del d.l. n.78 del 2009, convertito	
	nella legge n.102 del 2009 e pure per fatti commessi prima dell'entrata in	
	vigore della nuova disciplina, attesa la natura processuale della stessa.	
	Il danno veniva quantificato in euro 96.000,00, in ragione della connotazione	
	particolarmente biasimevole della condotta, del ruolo rivestito dal Fasano,	
	della diffusione mediatica dei fatti; pure in coerenza con i parametri di cui	
	all'art. 1, c. 62, l. n. 190 del 2012.	
	3. Il giudice di primo grado, dichiarata la contumacia del Fasano,	
	evidenziava come il meccanismo di abrogazioni e rinvii operato dal legislatore	
	delegato non avesse intaccato l'impostazione già precedentemente impressa	
	dal legislatore all'azione contabile per danno all'immagine, dovendosi	
	intendere, il rinvio operato dall'art. 17, c. 30-ter, al già menzionato art. 7 della	
	l. n. 97 del 2001, come un rinvio rigido o statico.	
	3	

	Secondo la Sezione territoriale, sulla base di tale rinvio, per l’incorporazione	
	o l’integrazione dell’art. 7 della l. n. 97 del 2001 (norma rinviata), nell’art. 17,	
	c. 30-ter, del d.l. n.78 del 2009 (norma rinviante), il riferimento di cui all’art.	
	51, c. 7, c.g.c. opererebbe, quanto al danno all’immagine, solo nei confronti	
	della norma rinviante, come integrata dall’art. 7 citato, che resterebbe,	
	pertanto, insensibile a ogni successiva modificazione.	
	Ne conseguirebbe che l’abrogazione dell’art. 7 della l. n. 97 del 2001 avrebbe	
	lasciato inalterati i “casi” ed i “modi” precedentemente previsti dalla legge,	
	dovendo ribadirsi la necessità di una sentenza penale irrevocabile di condanna	
	per un “delitto” previsto e punito dal capo I, titolo II, libro II del codice penale	
	(artt. 314-335-bis).	
	La Sezione territoriale, pertanto, considerato che il Fasano era stato	
	condannato per il delitto previsto dagli artt. 81 e 646 c.p., rientrante nel novero	
	dei delitti contro il patrimonio, non riteneva integrato il presupposto di	
	procedibilità per il danno all’immagine e, quindi, dichiarava la nullità dell’atto	
	di citazione.	
	4. Avverso la sentenza della Sezione Molise, con atto ritualmente e	
	tempestivamente notificato al Fasano il 10.8.2022, proponeva appello la	
	Procura regionale, che, riassunti i fatti di causa, censurava, con un unico	
	motivo, la statuizione con la quale il giudice di prime cure aveva ritenuto	
	l’incontestabilità, da parte della Corte dei conti, del danno all’immagine	
	derivato da reati (come l’appropriazione indebita, ex art. 646 c.p.) non	
	annoverati tra quelli che, in base all’art. 17, c. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009,	
	convertito nella l. n. 102 del 2009, consentirebbero di perseguire la lesione	
	alla reputazione della pubblica amministrazione.	
	4	

	Concludeva, quindi, la Procura regionale, chiedendo l’annullamento della	
	sentenza impugnata e la dichiarazione di ritualità dell’iniziativa risarcitoria,	
	restituendo gli atti al giudice territoriale per il prosieguo del giudizio ai sensi	
	dell’art. 199 c.g.c., ivi comprese le statuizioni sulle spese del grado di appello.	
	5. All’udienza del 23 febbraio 2024, assente la parte appellata, la Procura	
	generale rinunciava all’impugnazione.	
	La causa veniva, quindi, posta in decisione.	
	Motivi della decisione	
	1. Pregiudizialmente, va dichiarata la contumacia dell’appellato,	
	ritualmente evocato in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli articoli	
	182, c. 5, e 93 c.g.c.	
	2. La Procura generale, parte appellante, all’udienza del 23 febbraio	
	2024, ha rinunciato all’impugnazione.	
	In ordine agli effetti della rinuncia all’impugnazione, va rilevato che il nuovo	
	codice di giustizia contabile disciplina, all’art. 110, solo la rinuncia agli atti	
	del giudizio e, pertanto, con riguardo alla rinuncia all’impugnazione, non	
	espressamente disciplinata, occorre fare riferimento ai principi elaborati dalla	
	giurisprudenza.	
	Per quanto chiarito dalla costante - e pienamente condivisibile -	
	giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 2670 del 2020; Cass. n.	
	5112 del 2014), la rinuncia agli atti del giudizio, ammissibile anche in appello	
	(nel caso del giudizio contabile, ai sensi dell’art. 110, c. 1, c.g.c.), va tenuta	
	distinta dalla rinuncia all’impugnazione, che intervenga dopo il giudizio di	
	primo grado, che è rinunzia di merito, immediatamente efficace anche senza	
	l’accettazione della controparte (Cass. n. 20191 del 2011, n. 18255 del 2004,	
	5	

	n. 8387 del 1999, n. 2268 del 1999).	
	In particolare, va tenuta distinta la rinuncia agli atti del giudizio, dalla rinuncia	
	all'azione (che, se interviene dopo il giudizio di primo grado, è solitamente	
	detta rinuncia all'impugnazione), atteso che la rinuncia all'azione (e	
	all'impugnazione) è un modo improprio per designare la rinuncia al diritto	
	sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l'azione giudiziaria o con	
	l'impugnazione, e, conseguentemente, essa, a differenza della rinuncia agli	
	atti del giudizio, è immediatamente efficace, anche senza accettazione della	
	controparte, determinando così venir meno del potere-dovere del giudice di	
	pronunziare (Cass., sent. n. 8387 del; 1999 e n. 5556 del 1995).	
	La rinuncia agli atti del giudizio, diversamente dalla rinuncia	
	all'impugnazione, non implicando necessariamente rinuncia alla pretesa	
	sostanziale, è, invece, efficace solo in quanto accettata.	
	La rinuncia all'impugnazione, quindi, provoca il passaggio in giudicato della	
	sentenza impugnata, determinando l'estinzione del giudizio per la cessazione	
	della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente	
	dall'accettazione della controparte (Cass. n. 2670 del 2020).	
	Nello stesso senso, si è pronunciata pure la giurisprudenza di questa Corte,	
	secondo la quale la rinuncia all'impugnazione consolida la soccombenza, in	
	ragione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, e pertanto,	
	avendo natura sostanziale, non richiede l'accettazione di controparte (Sez. I	
	App. n. 225 del 2023, n. 335 del 2023, nn. 424, 483 e 484 del 2017; Sez. III	
	App. n. 31/2020 e n.165/2020).	
	3. Ciò considerato, visti gli artt. 111 e 188 c.g.c., il Collegio dichiara	
	l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, conseguente alla	
	6	

